

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E
SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

00000963 del 04/09/2013

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L.I.L.T. DI CUNEO, FINALIZZATA AD ASSICURARE ASSISTENZA NON SANITARIA A FAVORE DEI PAZIENTI DELL'HOSPICE DI BUSCA E DELLA S.S.D. ONCOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI'. SPESA TRIENNALE €. 600.

**IL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E SISTEMA
INFORMATIVO DIREZIONALE**

visto l'articolo 122, titolo V dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 1273/08 del 30/06/2008, e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1893 del 26/09/2008;

individuato il dott. Roberto Balocco quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 20/12/2012 ad oggetto: "Provvedimenti amministrativi: regolamento";

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 04/03/2013 con la quale è stata approvata la programmazione per le convenzioni con le associazioni di volontariato per l'anno 2013;

- Premesso che:

- la Regione Piemonte con la promulgazione della Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 44 ha inteso riconoscere e favorire tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini volte a realizzare modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuire allo sviluppo della società, valorizzando in particolare, a norma e per i fini di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 ed alla Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20, la funzione sociale del volontariato che concorra alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in

Segue Determinazione n. 00000963 del 04/09/2013

-
- conformità anche delle previsioni di piano socio-sanitario regionale intese a prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale;
- la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 12.06.1991 individua nella convenzione, lo strumento giuridico per la regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e le forme associative di volontariato iscritte negli appositi registri regionali o provinciali;
- Richiamata il provvedimento n. 1032 del 03/09/2010 con il quale è stata stipulata, per il triennio 2010/2012, la convenzione con l'associazione di volontariato Lega Italiana Contro i Tumori (L.I.L.T.) Sezione Provinciale di Cuneo finalizzata allo svolgimento di attività di volontariato a favore dei pazienti ricoverati presso il Centro Residenziale di cure palliative "Hospice" di Busca e della S.S.D. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Mondovì;
 - Preso atto che il Direttore della S.C. Cure Palliative a prevalente valenza oncologica ed il Responsabile della S.S.D. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Mondovì hanno richiesto la proroga della suddetta convenzione fino al 31/12/2015;
 - Atteso che la Sovrintendenza Sanitaria ha espresso il proprio parere favorevole al proseguimento del suddetto rapporto convenzionale;
 - Verificato che l'attività oggetto della suddetta convenzione spazia dal semplice supporto conversativo con i pazienti ed familiari degli stessi volto ad offrire vicinanza empatica, calore umano ed una presenza amica, ai servizi più semplici quali l'approvvigionamento di generi di necessità, l'aiuto negli atti quotidiani, all'integrazione del personale in ruolo per quelle incombenze non sanitarie che possano essere svolte senza necessità di specifiche competenze, quali accompagnamento dei pazienti all'interno della struttura in luoghi di soggiorno e socializzazione, ai servizi etc, partecipazione alle riunioni settimanali dell'equipe, accompagnamento individuale del singolo paziente ricoverato in Hospice di Busca durante tutto il periodo di ricovero, previa valutazione della psicologa della struttura;
 - Dato atto che:
 - La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è un'associazione senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica;
 - I Volontari della Lega Italiana per la lotta contro i tumori vengono continuamente formati ed addestrati nelle discipline che hanno rilevanza rispetto all'attività volontariamente svolta (igiene, psicologia, comportamento ospedaliero ecc.);
 - L'impegno della Lega Italiana per la lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili ed abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi

Segue Determinazione n. 00000963 del 04/09/2013

precoce) e nell'attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione ed il reinserimento sociale;

- Accertata l'avvenuta iscrizione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Sezione Provinciale di Cuneo alla Sezione Provinciale del Registro Regionale del volontariato, con determinazione n. 133 de 12.08.2002 del settore Politiche giovanili e volontariato;
- Vista la legge regionale n. 38 del 29.08.94 che riconosce il valore sociale e il ruolo dell'attività di volontariato, volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, promuovendone le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo ed in particolare l'art. 2, commi 5 e 6 di seguito riportati:
 5. "Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi".
 6. "L'attività di volontariato non può essere in nessun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse";
- Considerato che la Lega Italiana per la lotta contro i tumori non ha richiesto l'erogazione di nessun contributo;
- Dato atto che gli oneri della copertura assicurativa R.C.T. e per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività convenzionale di che trattasi, costituenti elemento essenziale della convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91, sono posti a carico dell'Ente con il quale la stessa viene stipulata e che pertanto, per motivi logistici ed economici, l'A.S.L. provvederà direttamente a garantire tale copertura per la R.C.T. ed a rimborsarne il costo di quella per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività convenzionale di che trattasi;
- Appurato che l'Associazione ed i suoi volontari s'impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili;
- Atteso che l'ASL CN1 si impegna nei confronti dell'Associazione ad assicurare, con specifico riferimento all'attività svolta dai volontari presso le proprie strutture, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Verificato che:
 - l'accesso alle suddette strutture è consentito solo ai volontari in possesso di apposito "tesserino di riconoscimento" rilasciato dalla

Segue Determinazione n. 00000963 del 04/09/2013

-
- Lega Italiana per la lotta contro i tumori recante: fotografia di riconoscimento, nome, cognome, nome e marchio dell'Associazione federata e la scritta "VOLONTARIO";
- in occasione degli accessi i volontari dovranno rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza relativamente ai dati, conoscenze e notizie riguardanti l'Azienda o i pazienti, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni;
 - L'A.S.L. si impegna nei confronti dei volontari ad assicurare, con specifico riferimento all'attività a carico degli stessi, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- Letto il disciplinare, allegato SUB A al provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- Considerato di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- Di prorogare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate, la convenzione di cui alla determinazione n. 1032/10 con l'associazione di volontariato Lega Italiana Contro i Tumori (L.I.L.T.), Sezione Provinciale di Cuneo, finalizzata allo svolgimento di attività di volontariato a favore dei pazienti ricoverati presso il Centro Residenziale di cure palliative "Hospice" di Busca e della S.S.D. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Mondovì.
- Di dare atto che:
- l'attività oggetto della presente convenzione spazierà dal semplice supporto conversativo con i pazienti ed familiari degli stessi volto ad offrire vicinanza empatica, calore umano ed una presenza amica, ai servizi più semplici quali l'approvvigionamento di generi di necessità, l'aiuto negli atti quotidiani, all'integrazione del personale in ruolo per quelle incombenze non sanitarie che possano essere svolte senza necessità di specifiche competenze, quali accompagnamento dei pazienti all'interno della struttura in luoghi di soggiorno e socializzazione, ai servizi etc, partecipazione alle riunioni settimanali dell'equipè, accompagnamento individuale del singolo paziente ricoverato in Hospice di Busca durante tutto il periodo di ricovero, previa valutazione della psicologa della struttura;
 - il rapporto convenzionale di cui sopra avrà validità per gli anni 2013 – 2015;
 - le condizioni regolanti lo stesso sono riportate nel disciplinare allegato al presente provvedimento sotto la voce SUB A, quale parte integrante e sostanziale;

Segue Determinazione n. 00000963 del 04/09/2013

- L'attività oggetto della suddetta convenzione sarà svolta a titolo gratuito, fatta salva la spesa presunta triennale di € 600,00 derivante dal rimborso della copertura assicurativa Infortuni e R.C.T. che l'associazione è tenuta a stipulare, i cui oneri economici sono posti a carico dell' A.S.L. ai sensi della L. n. 266/91, sul conto 3 10 04 29 degli anni 2013 – 2014 - 2015, come dettagliatamente riportato nello schema sotto riportato:

Anno competenza	Programma	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice commessa
2013	24	3100429	Contributi associazioni volontariato	200,00	/
2014	24	3100429	Contributi associazioni volontariato	200,00	/
2015	24	3100429	Contributi associazioni volontariato	200,00	/

- di trasmettere il presente provvedimento al Centro Servizi per il Volontariato - Società Solidale della Provincia di Cuneo, per quanto di competenza, ai sensi del Testo Coordinato delle Leggi Regionali 29.08.1984 n. 38 e 08.01.2004 n.1 e s.m.i.,

**IL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E
SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE**

o suo sostituto

Dott. Roberto BALOCCO

Allegato SUB A

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ALL'INTERNO
DEL CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE "HOSPICE DI BUSCA"
E DELLA S.S.D. ONCOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, P.I. 01128930045, con sede legale in Cuneo, Via C. Boggio, 12, nella persona del Responsabile della S.C. Segreteria e Sistema Informativo Direzionale dott. Roberto Balocco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'A.S.L. medesima;

E

La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT), Sezione Provinciale di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Via Meucci, 34 Cod Fisc. 9646640049, nella persona del Presidente GIRAUDO Prof. Sergio, domiciliato ai fini della presente, presso la sede legale dell' associazione medesima;

PREMESSO CHE

- la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è un associazione senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica;
- i Volontari della LILT vengono continuamente formati ed addestrati nelle discipline che hanno rilevanza rispetto all'attività volontariamente svolta (igiene, psicologia, comportamento ospedaliero ecc.);
- l'impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la- prevenzione primaria (stili ed abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e nell'attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione ed il reinserimento sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La LILT si impegna a svolgere il servizio di volontariato attraverso i propri volontari, presso il **Centro Residenziale di cure palliative "Hospice di Busca"** e presso la **S.S.D. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Mondovi**.

L'attività oggetto della presente convenzione spazia dal semplice supporto conversativo con i pazienti ed familiari degli stessi volto ad offrire vicinanza empatica, calore umano ed una presenza amica, ai servizi più semplici quali l'approvvigionamento di generi di necessità, l'aiuto negli atti quotidiani, all'integrazione del personale in ruolo per quelle incombenze non sanitarie che possano essere svolte senza necessità di specifiche competenze, quali accompagnamento dei pazienti all'interno della struttura in luoghi di soggiorno e socializzazione, ai servizi etc, partecipazione alle riunioni settimanali dell'equipè, accompagnamento individuale del singolo paziente ricoverato in Hospice di Busca durante tutto il periodo di ricovero, previa valutazione della psicologa della struttura.

Art. 3 - Garanzia di continuità

L' Azienda ASL CN1 autorizza l'accesso dei volontari alle due strutture evidenziate al precedente art. 2, per l'espletamento dell'attività di volontariato, nei giorni preventivamente concordati con i Dirigenti Responsabili delle stesse.

Le attività di cui all' art. 2 debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate d'intesa e secondo modalità concordate con i Direttori delle strutture interessate.

Articolo 4- Prestazioni gratuite

Le attività che l'Associazione si impegna a prestare in forza della convenzione sono gratuite.

Art. 5 - Tesserino

L'accesso è consentito solo ai volontari in possesso di apposito "tesserino di riconoscimento" rilasciato dalla LILT.

Articolo 6 – Assicurazioni

L'associazione delega l'A.S.L. CN1 a garantire direttamente la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi dei volontari dell'Associazione che prestano attività di volontariato presso i locali dell'azienda e provvede direttamente alla copertura di quella contro gli Infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, con adeguato massimale, richiedendone il rimborso all'Azienda, in quanto in applicazione dell'art. 7 – comma 3 della legge 266/91, i relativi oneri devono essere assunti a carico dell'Ente con il quale viene stipulata convenzione.

Articolo 7 - Privacy

L'Associazione ed i suoi volontari s'impegnano a garantire la riservatezza delle

informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

L'associazione e L'A.S.L. CN1 danno atto di essersi reciprocamente informate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente convenzione.

Articolo 8 - Sicurezza ambienti di lavoro

L'ASL CN1 si impegna nei confronti dell'Associazione ad assicurare, con specifico riferimento all'attività svolta dai volontari presso i locali dell' A.S.L., il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 9 – Adempimenti

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od Intese che possano essere di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Con cadenza annuale verrà verificata l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate.

Al fine dell'attuazione di quanto sopra, l'Associazione si impegna a predisporre, a fine anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto alle parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni.

Articolo 10 – Validità

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2013 al 31/12/2015 e potrà essere rinnovata, tramite nuova stipula, previo accordo e richiesta scritta.

La disdetta della convenzione potrà comunque essere presentata dalle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata.

Articolo 11 - Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8 della legge 11.08.91 n. 266.

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Cuneo, li _____

Per l'Associazione
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI – L.I.L.T.

SEZIONE PROV.LE DI CUNEO
Il Presidente
Prof. Sergio GIRAUDO

Per l' A.S.L. CN1 di CUNEO
Il Responsabile
della S.C. Segreteria e Sistema Informativo
Direzionale
dott. Roberto Balocco
